

ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato  
in Cremona

*Inventario*

A cura di Sonia Severino

2024

## TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

### Buste 1-2 (1943-1960)

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (TSDS) fu un organo speciale del regime fascista italiano competente a giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato e del regime. Durante il regime fascista, il Tribunale Speciale ebbe il potere di diffidare, ammonire e condannare gli imputati politici ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza del regime stesso. Con la stessa legge di costituzione del Tribunale venne reintrodotta la pena di morte per alcuni reati a carattere politico. Le sue sentenze non erano suscettibili di ricorso né di alcun mezzo di impugnazione, salva la revisione. Il Tribunale operava in modo sommario senza alcuna garanzia per gli imputati. Fu istituito con la legge 25 novembre 1926 n. 2008 (*Provvedimenti per la difesa dello Stato*), una delle cosiddette leggi "fascistissime", e attuato con i regi decreti 12 dicembre 1926 n. 2062 e 13 marzo 1927 n. 313. La caduta del Fascismo, avvenuta il 25 luglio 1943, determinò la soppressione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (D. L. 29 luglio 1943 n. 668). Venne però ricostituito, quale organo giudiziario erede del precedente tribunale di epoca fascista, nella Repubblica Sociale Italiana (RSI) con decreto legislativo del Duce del 3 dicembre 1943 n. 794. Formato da giudici appartenenti alla Guardia nazionale repubblicana, il Tribunale Speciale della RSI funzionò fino alla Liberazione ed ebbe la sua sede centrale a Mantova, poi venne istituito a Padova e Bergamo e dal 27 gennaio 1944 a Cremona, con sezioni regionali a Roma, Firenze, Genova, Venezia, Bologna e Perugia, oltre Milano e Torino aggiunte anch'esse nel 1944. Nell'aprile del 1945, con la fine della Repubblica Sociale, il Tribunale Speciale scomparve come le altre istituzioni del Fascismo.

L'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato rappresentò uno dei punti cardine della legislazione speciale con la quale nel 1926 il Fascismo diede una svolta in senso totalitario al regime, mettendo sotto stretto controllo tutte le attività statuali, politiche, associative, economiche e sociali della nazione. La legge puniva una serie di reati che andavano "contro la sicurezza dello Stato" quali la ricostruzione di associazioni, organizzazioni o partiti sciolti, propaganda e attività antinazionali all'estero. Ripristinava la pena di morte per chiunque avesse commesso atti contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo (art. 1)<sup>1</sup> e affidava la competenza di giudicare tutti i delitti previsti dalla stessa Legge a "un Tribunale Speciale costituito da un presidente scelto tra gli ufficiali generali del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e da cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale". La costituzione e composizione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato fu demandata al ministro della Guerra (art. 7)<sup>2</sup>. La stessa legge stabiliva che "quando due o più persone concertavano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite per il solo fatto del concerto, con la reclusione da 5 a 15 anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da 15 a 30 anni". Venivano puniti ugualmente l'istigazione o l'apologia di tali reati (art. 3)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> L. 2008/1926, art. 1. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte. La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.

<sup>2</sup> L. 2008/1926, art. 7. La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente, scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console, l'uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il tribunale può funzionare, quando il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro comune del Regno. La costituzione di tale tribunale è ordinata dal Ministro per la guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui è stabilito. Quando concorrono le condizioni previste dall'art. 559 del Codice penale per l'esercito, possono altresì costituirsi tribunali straordinari. Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del detto Codice, al comandante in capo, sono conferite al Ministro per la guerra. Le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, né di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione. I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge, in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla cognizione del tribunale speciale, di cui alla prima parte, del presente articolo.

<sup>3</sup> L. 2008/1926, art. 3. Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni. Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, è punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Nei procedimenti giudicati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato venivano applicate le norme del codice militare in tempo di guerra e, come già detto, le sentenze non erano suscettibili “di ricorso, né di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione” (art. 7). Tutti i procedimenti per i reati previsti dalla Legge, in corso presso la magistratura ordinaria, furono devoluti alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Alcuni articoli del R. D. 2062 regolavano alcuni aspetti del funzionamento del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato: l’art. 10, ad esempio, stabiliva che per i procedimenti davanti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato si spediva sempre il mandato di cattura e non era ammessa la libertà provvisoria<sup>4</sup>. Secondo l’art. 8 della Legge 2008, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato avrebbe dovuto durare 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale<sup>5</sup>. In realtà fu prorogato per altre due volte per 5 anni, nel 1931 e nel 1936; nel 1941 fu prorogato a tempo indeterminato. L’ultima proroga emanata in piena guerra assegnava al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato altre competenze su reati previsti dai nuovi codici penali di pace e di guerra emanati nel 1941, quali: il tradimento, lo spionaggio, la frode e l’inadempienza in forniture militari o reati politici come l’associazione sovversiva o la propaganda sovversiva o antinazionale commessi da militari. Come già detto, fu soppresso definitivamente nel 1945.

1944-1959	Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato		2427
1943-1960	Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato		3298

#### Busta n. 1 (2427) 1944-1959

Nota di archiviazione<sup>6</sup> da parte del Tribunale di Cremona di 8 procedimenti penali istruiti nel periodo 1944-1945 dall’ex Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Repubblica Sociale Italiana (dal fasc. n. 147/56 al fasc. n. 164/56) e di 2 procedimenti penali per reati comuni (fasc. n. 1047/54 e 1049/54).

Documento di trasmissione di fascicoli processuali dell’ex Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Repubblica Sociale Italiana dalla Procura Generale Militare, Ufficio del Pubblico Ministero - Tribunali Militari Soppressi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per erroneo versamento. In allegato venne altresì trasmesso un elenco

<sup>4</sup> R. D. 2062/1926, art. 10. Nei procedimenti avanti il Tribunale speciale, si spedisce sempre il mandato di cattura, e non è ammessa la libertà provvisoria. Dovendosi procedere a visite, perquisizioni ed arresti in case private o in stabilimenti anche pubblici, il giudice istruttore vi provvede direttamente, con o senza l’intervento del Regio avvocato militare. Il Regio avvocato militare e il giudice istruttore presso il Tribunale speciale possono, ove occorra, richiedere per gli atti istruttori l’autorità giudiziaria militare e ordinaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Alle dipendenze del Regio avvocato militare e del giudice istruttore, presso il Tribunale militare, è costituito un ufficio di polizia giudiziaria, a cui sono addetti ufficiali e sottufficiali dei Reali carabinieri.

<sup>5</sup> L. 2008/1926, art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l’esecuzione di condanne già pronunciate.

<sup>6</sup> Si è proceduto all’archiviazione dei procedimenti penali ivi contenuti per decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 74 del Codice di procedura penale (*Esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero o del Pretore*), nel quale si leggeva che *Il pubblico ministero o il pretore per i reati di sua competenza inizia ed esercita con le forme stabilite dalla legge l’azione penale... Quando il pubblico ministero ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell’istanza, e non ha già fatto richiesta per l’istruzione formale o per il decreto di citazione a giudizio, ordina la trasmissione degli atti all’archivio. Il pretore provvede nello stesso modo. Il procuratore del Re e il pretore che hanno ordinato la trasmissione degli atti all’archivio ne informano rispettivamente il procuratore generale e il procuratore del Re, i quali possono richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.*

dei suddetti procedimenti penali con indicazione del numero di Registro Generale, anno del procedimento e nome e cognome dell'imputato (1955).

Fasc. n. 147/56 (Reg. Gen. n. 6493) Procedimento penale *versus* Del Nevo Fernanda in Corbari e Stefanini Amilcare, imputati la prima di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, associazione sovversiva e propaganda antinazionale, il secondo di aver fatto parte di associazione sovversiva (1944-1956).

L'incartamento va abbinato al fasc. n. 167/45 (Reg. Gen. n. 6491) contenente verbali di interrogatorio relativi ai procedimenti penali *versus*: Corbari Stefano, Cottarelli Alessandro, Medoglio Giovanni Mario, Bigli Livio, Bernabè Desiderio, Rossi Severina, Guffi Santo, Baldoni Silvestro, De Gradi Dario, Tansini Piera, Franzosi Celestino, Franzosi Vitale, Medri Ezzelino, Maiori Angelo, Bassi Sergio, Bertozzi Achille, Gallini Umberto, Gerevini Ernesto, Gobbi Aristide, Pasini Mario, Pedroni Guido, Rigoni Primo, Rizzi Attilio, Serina Enrico, Taino Luigi, Capelli Angelo, Crema Dionigi Davide, Digiuni Ettore, Macchi Angelo, Orchidea Luigi, Pedretti Rosolino, Rossi Guido, Sommi Livio, Vaghetti Alfredo, Favini Carolina, Boldi Giuseppe, Guffi Teresa, Medri Secondo, Pizzamiglio Francesco, Vacchelli Angela, Vacchelli Eleonora, Ghidelli Mario, Gazzoni Giuseppe, Grecchi Lucia, Rozza Bruno, Tornelli Alfredo, Pressinotti Pietro, Martinelli Romano, Cremonesi Gino, Goy Luigi, Cavallante (non meglio identificato), Bianchi ing. Carlo, Bonini Giuseppe, Inzani Carlo, Posapiano (non meglio identificato) (1944).

Fasc. n. 152/56 Procedimento penale *versus* Maffezzoni Giacomo macchinista, imputato perché, precettato per il servizio del lavoro presso le Ferrovie dello Stato in Cremona, si assentava arbitrariamente il giorno 11 luglio 1944 in Cremona (1944-1956).

Fasc. n. 153/56 Procedimento penale *versus* Torselli Antonino aiuto macchinista, imputato perché, precettato per il servizio del lavoro presso le Ferrovie dello Stato in Cremona, si assentava arbitrariamente il giorno 11 luglio 1944 in Cremona (1944-1956).

Fasc. n. 154/56 Procedimento penale *versus* Armelloni Ines, imputata di disfattismo politico per avere scritto una lettera in data 1° novembre 1944 ai coniugi Armelloni C. G. Cesare 37/16 Genova, nella quale “erano contenute notizie esagerate e tendenziose tali da destare allarme e deprimere lo spirito pubblico” (1945-1956).

Fasc. n. 155/56 Procedimento penale *versus* Poggio Alessandro operaio elettricista militarizzato, imputato perché, precettato per il servizio del lavoro, si assentava arbitrariamente il giorno 26 giugno 1944 in Pizzighettone (1944-1956).

Documento di trasmissione di fascicoli processuali dell'ex Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Repubblica Sociale Italiana dalla Procura Generale Militare, Ufficio del Pubblico Ministero - Tribunali Militari Soppressi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per erroneo versamento. In allegato venne altresì trasmesso un elenco dei suddetti procedimenti penali con indicazione del numero di Registro Generale, anno del procedimento e nome e cognome dell'imputato (1955).

Fasc. n. 157/56 Procedimento penale *versus* Codazzi Gianfranco, Codazzi Albino, Paloschi Dante, Rebessi Ernesto, Manfredini Umberto, Donelli Palmiro, Carletti Guido, Telò Renato, Gardani Isaia, Foina Ivo, “Ferruccio” (non meglio identificato), imputati per appartenenza a organizzazione sovversiva. L'incartamento comprende 8 sottofascicoli contenenti i verbali d'interrogatorio di Codazzi Gianfranco, Codazzi Albino, Carletti Guido, Donelli Palmiro, Manfredini Umberto, Paloschi Dante, Rebessi Ernesto e 1 sottofascicolo contenente documenti sui latitanti Gardani Isaia, Foina Ivo, Telò Renato, “Ferruccio” (non meglio identificato) e deposizioni di Bonvicini Giovanni e Foina Emilio (1945-1956).

Fasc. n. 160/56 Procedimento penale *versus* Parmini Vanda, imputata per avere svolto propaganda per deprimere il sentimento nazionale con la diffusione di stampati a contenuto antifascista, reato accertato in Cremona il 16 agosto 1944 (1944-1956).

Fasc. n. 161/56 Procedimento penale *versus* Dalle Vedove Pietro, Tegagni Renata, Dalle Vedove Bruno, Chiusi Maria, Tegagni Renata, Tegagni Sergio, imputati per favoreggiamento di prigionieri di guerra inglesi evasi (1944-1956).

Fasc. n. 164/56 Il fascicolo si suddivide in 2 sottofascicoli. Nel primo sottofascicolo sono contenuti sostanzialmente decreti di condanna penale relativi al procedimento penale *versus* Capelli Angelo, Crema Dionigi, Digiuni Ettore, Macchi Angelo, Orchidea Luigi, Pedrelli Rosolino, Rossi Guido, Sommi Livio, Vaghetti Alfredo, Pagliari Azelio, Goi Luigi (non meglio identificato), Cavallante (non meglio identificato), Bianchi ing. Carlo (non meglio identificato), Favini Carolina, imputati di propaganda sovversiva allo scopo di deprimere il sentimento nazionale in Cremona tra la fine del 1943 e il luglio del 1944 (1944-1956). Nel secondo sottofascicolo sono contenuti gli atti del procedimento penale *versus* Bassi Sergio, Bertozzi Achille, Gallini Umberto, Gerevini Ernesto, Gobbi Aristide, Pasini Mario, Pedroni Guido, Rizzi Attilio, Rigoni Primo, Serina Enrico, Taino Luigi, Bonini Giuseppe (non meglio identificato), Inzani Carlo (non meglio identificato), Posapiano (non meglio identificato), imputati di partecipazione ad associazione sovversiva (1945).

Fasc. n. 1047/54 Procedimento penale *versus* Foresti Francesco e Manzini Goliardo rispettivamente ex dipendente e gerente responsabile del distributore di benzina ESSO di via F. Ghinaglia in Cremona, imputati per contrabbando di benzina ad imposta di fabbricazione ridotta con accettazione ed uso di buoni turistici falsificati<sup>7</sup> (1954-1959).

Fasc. n. 1049/54 Procedimento penale *versus* Persegani Giovanni gerente responsabile di pompe per la distribuzione di carburanti SHELL in Cremona, imputato per aver erogato benzina ad imposta di fabbricazione ridotta su presentazione di buoni falsi da parte di turisti stranieri<sup>8</sup> (1954-1959).

#### Busta n. 2 (3298) 1943-1960

Procedimenti penali (dal fasc. n. 133/60 al fasc. n. 182/60) comprendenti i rispettivi decreti di archiviazione<sup>9</sup> da parte del Tribunale di Cremona e i documenti di trasmissione dei fascicoli processuali dell'ex Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Repubblica Sociale Italiana dalla Procura Generale Militare, Ufficio procedimenti Tribunali di Guerra Soppresi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per erroneo versamento.

Fasc. n. 133/60 Procedimento penale *versus* Pilia prof. Benedetto ex maggiore del R. E. ed insegnante presso la Scuola Militare di Milano sfollata a Cremona (frazione Ca' de Stefani), imputato per aver svolto attività sovversiva anticostituzionale, propaganda disfattista e antinazionale (1943-1960).

---

<sup>7</sup> Allo scopo di favorire il movimento turistico internazionale, ai turisti stranieri o italiani residenti all'estero che entravano in Italia con le loro autovetture, venivano rilasciati speciali buoni turistici a prezzo ridotto in ragione di litri 30 di benzina per ogni giorno di permanenza del turista in Italia. I buoni, che erano distribuiti a cura dell'A.C.I. venivano ceduti solo ai turisti sopraindicati in ragione di L. 90 per ogni litro di benzina normale e di L. 100 per ogni litro di benzina super, beneficiando di una riduzione dell'imposta di fabbricazione che gravava sulla benzina. I buoni venivano emessi e distribuiti a cura dell'E.N.I.T. e dell'A.C.I. congiuntamente.

<sup>8</sup> Cfr. *supra* nota 22.

<sup>9</sup> Cfr. *supra* nota 21.

Fasc. n. 134/60 Procedimento penale *versus* Previ Guido impiegato sindacalista, imputato per tradimento al giuramento all'Ida<sup>10</sup> e denigrazione del Fascismo e delle sue istituzioni<sup>11</sup> (1944-1960).

Fasc. n. 135/60 Procedimento penale *versus* Carli Miroslao caporale nella 245<sup>a</sup> Compagnia Lavoratori, addetto come scritturale all'Ufficio Tecnico della Sezione Staccata del Genio Militare di Pizzighettone, imputato per vilipendio alla Nazione (1943-1960).

Fasc. n. 136/60 Procedimento penale *versus* Milici Francesco avvocato, imputato per avere pronunciato frasi disfattiste e per avere tenuto discorsi di carattere antinazionale tali da deprimere lo spirito pubblico il giorno 6 giugno 1944 in un treno proveniente da Milano e diretto a Cremona (1944-1960).

Fasc. n. 137/60 Procedimento penale *versus* Zontini Adriano studente in medicina, imputato per avere in Cremona sul finire del 1943 fatto propaganda sovversiva, proponendosi per scopo di deprimere lo spirito nazionale (1944-1960).

Fasc. n. 137/60<sup>bis</sup> Procedimento penale *versus* Buttarelli Pietro, Ferrari Arnaldo, Boldrini Glicerio, Corradi Tullio, Storti Telesforo, imputati per avere in Cremona sul finire del 1943 fatto propaganda sovversiva, proponendosi per scopo di deprimere il sentimento nazionale (1944-1960).

Fasc. n. 152/60 Procedimento penale *versus* De Palma Giuseppe maresciallo del Battaglione Italiano Genio Costruttori 1<sup>o</sup>, P.d.C. 759 al Distretto Militare di Cremona, imputato di disfattismo (1944-1960).

Fasc. n. 153/60 Procedimento penale *versus* Ramponi Mario impiegato, imputato di propaganda antinazionale commessa in Cremona il 29 luglio 1943 mediante distribuzione di manifesti sovversivi, due dei quali, sequestrati, sono allegati al fascicolo processuale (1943-1960).

Fasc. n. 154/60 Procedimento penale *versus* Ipavec Giovanni carabiniere a piedi trattenuto effettivo alla Stazione di Casalmaggiore, imputato di disfattismo politico e di avere svolto propaganda onde deprimere il sentimento nazionale (1943-1960).

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 1, lettera a del Decreto Legislativo del Duce 11 novembre 1943 (*Istituzione di Tribunali Provinciali Straordinari e di un Tribunale Speciale Straordinario*). Il 26 ottobre 1943 il Governo di Salò annunciò che sarebbe stato istituito il Tribunale Straordinario Provinciale, che avrebbe dovuto essere un organismo diverso dalla sezione regionale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Quando insediò il governo della Repubblica Sociale Italiana alla Rocca delle Camminate, Mussolini disse che non avrebbe consentito "repressioni generiche" contro gli italiani, ma che "severe sanzioni" sarebbero state inflitte agli iscritti al Partito Nazionale Fascista che "passarono al nemico" nonostante avessero ricevuto "alte cariche" e "onori e ricompense". Tribunali straordinari, disse, "giudicheranno questi casi di tradimento e di fellonia". L'11 novembre 1943 fu creato il Tribunale Straordinario Provinciale con Decreto Legislativo di Mussolini - nella sua qualità di capo dello stato fascista repubblicano d'Italia e capo del governo - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 1943. Secondo l'art. 1, in ogni capoluogo di provincia il Tribunale doveva giudicare: a) *i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà all'Ida*; b) *coloro che dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943-XXI hanno comunque, con parole o con scritti o altrimenti, denigrato il fascismo e le sue istituzioni*; c) *coloro che hanno compiuto comunque violenza contro la persona e le cose dei fascisti o appartenenti alle organizzazioni del Fascismo o contro le cose o i simboli di pertinenza dello stesso*. Per la lettera a era prevista la pena di morte e da 5 a 30 anni per le lettere b e c. I tribunali dovevano essere composti di tre membri scelti tra i "fascisti di provata fede", uno di essi ne era il presidente, un altro aveva il compito di pubblico accusatore e tutti e tre componevano il collegio giudicante. Il Tribunale Provinciale giudicava i fascisti iscritti in uno dei fasci della provincia nel cui capoluogo il Tribunale era istituito e gli altri cittadini responsabili dei reati commessi nella circoscrizione territoriale della provincia. Con lo stesso decreto fu istituito il Tribunale Straordinario Speciale "per giudicare i fascisti che nella seduta del Gran Consiglio del giorno 24 luglio 1943-XXI tradirono l'Ida rivoluzionaria alla quale si erano votati fino al sacrificio del sangue" appoggiando il colpo di Stato. Il Tribunale Straordinario Speciale era composto di 9 membri costituenti il collegio giudicante, di cui uno presidente e uno pubblico accusatore. Era prevista la pena di morte per coloro che appoggiarono il colpo di Stato, per gli altri reati la reclusione da 5 a 30 anni. Il Tribunale Provinciale Straordinario cessò di funzionare dopo la liberazione nazionale, nel 1945.

<sup>11</sup> Cfr. *supra* nota 24, lettera b.

Fasc. n. 155/60 Procedimento penale *versus* Cauzzi Fiorenzo e Albertini Angelo manovali ferroviari appartenenti al Deposito di Milano smistamento, imputati per avere in concorso fra di loro offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo, affiggendo un foglietto di carta con la scritta "Abbasso il Duce! Abbasso Farinacci!" alla stazione ferroviaria di Cremona il giorno 22 ottobre 1943, allo scopo di fare propaganda sovversiva e deprimere il sentimento nazionale (1943-1960).

Fasc. n. 156/60 Procedimento penale *versus* Floris Fulvio impiegato, Deserto Lina (Carolina Mafalda), Moroni Alessandro agente di assicurazione, Serravalle Alessandro meccanico, Sansoni Palmiro fotografo, Maschetti (o Mascetti) Virgilio zio di Deserto Lina, imputati per aver partecipato in Cremona in epoca antecedente al gennaio 1943 ad una associazione antinazionale che si proponeva di svolgere propaganda diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale attraverso libelli e fotografie che venivano messi in circolazione (1943-1960).

Fasc. n. 158/60 Procedimento penale *versus* Rizzi Delfino (detto "Bion") operaio, Leoni Giuseppe capomastro, Leoni Elvira di Giuseppe studentessa liceale, Leoni Giovanna di Giuseppe casalinga, Maris Mario mugnaio, Salvadori Guglielmo (detto "Barba") geometra e costruttore edile, Gregori Bruno impiegato, Rossi Giuseppina operaia, Nicco Giovanni agricoltore, Nicco Anacleto contadino, Sartori Angelo (non meglio identificato) bergamino<sup>12</sup>, Delle Donne Mario agricoltore, ex onorevole Viotto (non meglio identificato), Galelli Angelo barcaiolo e seppellitore, imputati per disfattismo, per avere in Crotta d'Adda sul finire del 1943 svolto attività e propaganda sovversiva al fine di indebolire il sentimento nazionale e per aver favorito la fuga e l'occultamento di prigionieri inglesi. All'interno del fascicolo si conservano allegati numerosi documenti fatti oggetto di incriminazione per propaganda (1943-1960).

Fasc. n. 159/60 Procedimento penale *versus* Boveri Adelmo contadino, Denti Annibale manovale, Dusi Guido contadino, Faverzani Silvio operaio, Massera Luigi studente, Morini Franco manovale, Morini Giuseppe operaio, Pedrini Giuseppe casaro, Persico Giovanni mugnaio, Quinzani Osvaldo agricoltore, Persico Stefano mugnaio, Rebessi Giuseppe contadino, Rossetti Aldo banconiere, Superti Angelo operaio, Zaniboni Luigi contadino, Benini Roberto, Ghisi Sergio, Maretti Giuseppe, Piovani Luigi, imputati per attività sovversiva (1945-1960).

Fasc. n. 160/60 Procedimento penale *versus* Federici Walter, Borlenghi Aldo professore di lettere, Viola Pietro, Ulivi Giacomo, Comovi (di Traversetolo, Parma, non meglio identificato), Cocconcelli (di Traversetolo, Parma, non meglio identificato), Sgalambro Gino, Bavastro dott. Irberto, Corsini Gianfranco, Boldrini Glicerio contadino, Di Stefano Tito professore di scuole medie, Dedali Arrigo professore di lettere, Zontini Adriano studente universitario, Storti Telesforo studente ed ex ufficiale dell'esercito regio, Bersellini Renato studente, Menotti Rolando studente e alpino, Menotti Nerone studente e alpino, Maiorano Liborio maestro elementare, Ronchini Giuliano (o Giacomo) maestro elementare, Lena Mario studente universitario, Luciani Bruno studente universitario, Prestini Ferdinando studente universitario, Bianchi Carlo maestro elementare, Bruschi Giovanni studente universitario, Belletti Carlo falegname, Manchi Baldassarre studente universitario, Fezia Silvia studentessa già laureata, Davone Adolfo pensionato, Buttarelli Pietro meccanico tornitore, Ferrari Arnaldo fornaio panettiere, Corradi Tullio meccanico, Negri Giuseppe studente universitario, Malinverno don Giovanni parroco in Cicognara, imputati per propaganda sovversiva svolta nella seconda metà del 1943 (1944-1960).

---

<sup>12</sup> Dal nome della città di Bergamo, imprenditore zootecnico della pianura lombarda, proprietario di una mandria di bovini da latte, ma non conduttore dell'azienda agricola, che esercita di solito la transumanza stagionale del bestiame. Per estensione, lavoratore addetto all'allevamento di bovini da latte.

Fasc. n. 161/60 Procedimento penale *versus* Mandelli Mario manovale, imputato per istigazione a disobbedire alle leggi, avendo la sera del 2 agosto 1943 rivolto le seguenti parole ai militari di guardia alla polveriera di Picenengo: «Gettate le armi, datele al Re. Andate a casa, che le vostre mamme non hanno più da mangiare; siete dei vigliacchi» (1943-1960).

Fasc. n. 162/60 Procedimento penale *versus* Bonetti Cesare pellicciaio già detenuto nel carcere giudiziario di Cremona, imputato per offesa all'onore del Capo del Governo, avendo scritto il 10 aprile 1944, sopra una nota di servizio, "Abbasso il Duce", subito poi cancellato (1944-1960).

Fasc. n. 163/60 Procedimento penale *versus* Granelli Andrea selciatore, imputato per aver svolto propaganda sovversiva distribuendo stampati (1943-1960).

Fasc. n. 164/60 Procedimento penale *versus* Cacciatori Carlo meccanico, Baltieri Silvano fattorino telegrafico presso le Ferrovie dello Stato, Domaneschi Giovanni garzone di fornai, Guerrino Romano meccanico, Becchi Bruno elettrauto, Becchi Angelo manovale, Nolli Giuseppe studente, Botti Pietro manovale, Costa Arcangelo marmista, Galasio Enrico operaio, Perodi Paolo meccanico, imputati di far parte di un'organizzazione giovanile armata costituitasi allo scopo di operare ai danni delle truppe germaniche (1944-1960).

Fasc. n. 165/60 Procedimento penale *versus* Uggeri Guido meccanico fuochista, imputato per detenzione di stampe sovversive e spionaggio. Il fascicolo processuale comprende 23 allegati uniti al rapporto di denuncia a carico del suddetto; risulta mancante l'allegato n. 8 (1944-1960).

Fasc. n. 166/60 Procedimento penale *versus* Ferretti Roberto, Screm Menotti, Silla Arnaldo, Cavedo Giuseppe, Trivella Sperandio, Ferri Mario, Armani Italo, Bellini Luigi, Bertoglio Mario, Cappelletti Duilio, Corbari Rodolfo, Dolfini Alfredo, Frittoli Ermete, Frittoli Remo, Madesani Amedeo, Manfredini Alessandro, Marchiotti Vittorio, Mariotti Folco, Monteverdi Elsa, Nolli Francesco, Palazzini Ernesto, Persegani Guido, Pueroni Davide, Pueroni Silvano, Stagnato Crescenzo, Ungari Gino, Manfredini Mario, Soragni Tullio, Toninelli Giuseppe, Gobbi Luigi, Grassi Guido, Bergamasco Margherita, Cisini Dario, Ghilardotti Paolo, Ghisolfi Quinto Davide, Mori Mario, Perdomini Bruno, Pugnoli Stefano, imputati per associazione sovversiva, cospirazione politica mediante associazione, propaganda e diffusione di stampa sovversiva, illecita detenzione di armi, omicidio, rapina, sovvenzionamento ad associazioni sovversive (1944-1960).

Fasc. n. 167/60 Procedimento penale *versus* Mantovani Giovanni contadino, imputato "per avere nella sera del 24 luglio 1944, in un'osteria sita in Gerre de' Caprioli, nel comunicare con più persone, asserito, contrariamente al vero, che negli ospedali di Cremona ed in specie nel Sanatorio di via Milano erano costituiti depositi di armi e munizioni, come a lui constava, non solo per averlo sentito dire ma per averlo accertato di persona, dando tale notizia – atta a destare pubblico allarme – allo scopo di dedurre che i bombardamenti nemici, nelle nostre città, erano giustificati dalla esistenza in esse di obiettivi militari" ovvero per avere propagato false notizie di carattere militare intese a demoralizzare e soprattutto ad esagerare i pericoli di azioni aeree da parte dell'avversario, attraverso l'indicazione di pseudo-obiettivi militari esistenti nel capoluogo o nelle immediate vicinanze, per disfattismo politico (1944-1960).

Fasc. n. 168/60 Procedimento penale *versus* Fiorini Mario contadino, Ghilotti Antonio agricoltore, Ghilotti Ernesto prete, imputati per favoreggiamento a prigionieri di guerra nemici evasi perché in giorno imprecisato del mese di ottobre 1943 in Scandolara Ripa D'Oglio davano ospitalità a un prigioniero di guerra nemico evaso dal campo di concentramento (1943-1960).



Fasc. n. 169/60 Procedimento penale *versus* Bianchi Carlo maestro elementare, Bersellini Renato studente universitario, imputati per avere in Cremona sul finire del 1943 fatto propaganda sovversiva con lo scopo di deprimere il sentimento nazionale (1944-1960).

Fasc. n. 182/60 Procedimento penale *versus* Negri Giuseppe studente universitario, Luciani Bruno studente universitario, Lena Mario studente universitario, Ronchini Giuliano (o Giacomo) maestro elementare, Maiorano Liborio maestro elementare, Dedali Arrigo professore di lettere, Di Stefano Tito professore di scuole medie, imputati per avere in Cremona sul finire del 1943 fatto propaganda sovversiva con lo scopo di deprimere il sentimento nazionale (1944-1960).